

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1110 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 61, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire formati standard, modelli e procedure comuni per garantire una comprensione e un'applicazione comuni da parte delle autorità competenti degli Stati membri del processo di autorizzazione per la fornitura di servizi di comunicazione dati nonché per garantire l'efficienza dei flussi di informazioni. Per agevolare le comunicazioni tra il richiedente e l'autorità competente, le autorità competenti dovrebbero designare un punto di contatto e pubblicare sui loro siti web le informazioni relative a tale punto di contatto.
- (2) I requisiti organizzativi dei dispositivi di pubblicazione autorizzati, dei fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione e dei meccanismi di segnalazione autorizzati differiscono per alcuni aspetti. Di conseguenza, il richiedente dovrebbe essere tenuto a inserire nella domanda solamente le informazioni necessarie alla valutazione della domanda per i servizi di comunicazione dati che intende prestare.
- (3) Per consentire alle autorità competenti di valutare se le modifiche dell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati possano costituire una minaccia alla gestione efficace, sana e prudente del fornitore di servizi di comunicazione dati e di prendere in adeguata considerazione gli interessi dei clienti e l'integrità del mercato, è opportuno definire termini chiari per la presentazione di informazioni circa tali modifiche.
- (4) I fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero poter presentare informazioni su una modifica dell'organo di gestione dopo la decorrenza di tale modifica laddove la modifica sia dovuta a fattori indipendenti dalla volontà del fornitore di servizi di comunicazione dati.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento. L'ESMA non ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati poiché tale analisi sarebbe stata sproporzionata rispetto alla portata e all'impatto delle norme.
- (8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

